

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- Vista** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- Vista** la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Vista** la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli Enti locali;
- Vista** la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
- Vista** la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di stato, agli Agenti di custodia ed al Corpo forestale dello stato;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato con decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità;
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;
- Visto** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002;
- Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visto** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;
- Vista** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;
- Vista** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Ravvisata** la necessità di indire un concorso per il reclutamento di 50 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, compreso nel piano dei reclutamenti del personale militare predisposto per l'anno 2008, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in funzione della consistenza degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma stessa, per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008;
- Ravvisata** l'opportunità di prevedere una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
- Visto** l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di **50** (cinquanta) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il numero dei posti e quello delle riserve indicati, rispettivamente, nel precedente comma 1 e nel successivo articolo 2, potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma stessa.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1. e delle riserve di cui al successivo articolo 2, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. In tal caso l'amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale.

Articolo 2

Riserve di posti

1. Dei **50** (cinquanta) posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1, **26** (ventisei) sono riservati a favore degli appartenenti al ruolo ispettori nella qualifica e nei gradi di luogotenente, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, **20** (venti) a favore degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito.
2. I posti riservati agli appartenenti al ruolo ispettori e quelli riservati agli ufficiali in ferma prefissata di cui al precedente comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 18.

Articolo 3

Requisiti

1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare:
 - a. gli ufficiali subalterni di complemento in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per il concorso di cui al successivo articolo 5, comma 1. Detti ufficiali devono aver comunque ultimato il servizio di prima nomina alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui al successivo articolo 5, comma 1;
 - b. gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo articolo 5, comma 1, abbiano completato 12 mesi di servizio in tale posizione (comprensivi di quelli prestati da allievo ufficiale in ferma prefissata) e che non vengano a superare il 34° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per il concorso, di cui al successivo articolo 5, comma 1;
 - c. gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre

1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Detti ufficiali non dovranno aver superato il 34° anno di età alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande per il concorso, di cui al successivo articolo 5, comma 1.

Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;

- d. i luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti e che avranno compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 5, comma 1, il 26° anno di età e non superato alla stessa data il 40° anno di età. Detto personale dovrà essere in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Università oppure di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso di coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati.
2. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti massimi di età indicati nel precedente comma 1 per ciascuna categoria di concorrenti.
3. I partecipanti al concorso non devono:
- essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né devono trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
 - essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, non idonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato;
 - se ufficiali inferiori, di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio da un successivo arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
4. La nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri è, inoltre, subordinata:
- al riconoscimento del possesso della piena idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da accertarsi con le modalità previste dal presente decreto. In particolare i concorrenti dovranno avere una statura non inferiore:
 - ***a metri 1,70, se di sesso maschile;***
 - ***a metri 1,65, se di sesso femminile;***
 - al possesso delle qualità morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e al non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio, con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Arma dei carabinieri.
5. I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 5, comma 1, e mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, sino alla data di nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 4
Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso di cui all'articolo 1 prevede:
 - a. una prova di preselezione;
 - b. due prove scritte;
 - c. la valutazione dei titoli di merito;
 - d. le prove di efficienza fisica;
 - e. gli accertamenti sanitari;
 - f. gli accertamenti attitudinali;
 - g. una prova orale;
 - h. una prova orale facoltativa di lingua straniera, a scelta del concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 18, della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro il **31 luglio 2008**) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1.
3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.

Articolo 5
Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere:
 - a. redatte sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it);
 - b. sottoscritte dagli interessati (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il non accoglimento della medesima;
 - c. spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 1^a Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, a pena di decadenza, *entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Gli ufficiali in servizio e gli appartenenti al ruolo ispettori dovranno, altresì, presentare copia della domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 6.
3. I concorrenti impiegati o residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'Allegato "A" ed inoltrarla, tramite le autorità diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in servizio, impiegati all'estero, in località ove non vi siano le predette autorità, potranno presentare la domanda al Comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorità/comando ricevente.
4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovranno

dichiarare:

- a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), la residenza ed il codice fiscale e, qualora in servizio, numero di matricola meccanografica;
- b. la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova facoltativa (una sola a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo);
- c. il possesso della cittadinanza italiana;
- d. lo stato civile;
- e. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto – 1^a Divisione reclutamento ufficiali, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
- g. il diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, con il relativo voto;
- h. grado, Reparto/Ente (se in servizio) o distretto militare di appartenenza/Direzioni territoriali del personale della Regione Aerea o Comando Aeronautica militare di Roma/Dipartimenti militari marittimi di ascrizione o Comandi autonomi (se in congedo). Gli ufficiali in ferma prefissata e quelli di complemento dovranno indicare il corso di provenienza e, se in congedo, anche la data di congedamento;
- i. di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, non idonei all'avanzamento, né di avervi rinunciato;
- j. il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 12;
- k. il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto;
- l. il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica.

I concorrenti dovranno, altresì, segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- m. gli ufficiali inferiori, di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo dovranno altresì dichiarare:
 - i servizi prestati, successivamente alla data del congedo, come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. *Tale dichiarazione va resa anche se negativa;*
 - di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da un successivo arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla

vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. *Tale dichiarazione va resa anche se negativa.*

5. Il concorrente, qualora lo desideri, ha facoltà di allegare alla domanda di partecipazione al concorso ogni atto o documento ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto dichiarato relativamente alle lettere g), j) e k) del precedente comma 4.
6. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale per il personale militare potrà richiedere, tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel già citato Allegato "A" al presente decreto.

Articolo 6

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all'articolo 10, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
 - a. libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);
 - b. libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo ispettori).Una **copia** della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 – Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione con le modalità di cui al successivo articolo 10.
2. Per i concorrenti che siano ufficiali inferiori di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 sarà acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi.

Articolo 7

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

Articolo 8

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a. la commissione esaminatrice per la valutazione della prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua

- straniera e per la formazione della graduatoria;
- b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c. la commissione per gli accertamenti sanitari;
 - d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a. sarà composta da:
- un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
 - tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
 - un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte di cultura generale e di cultura tecnico - professionale;
 - un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale;
 - un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C", con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione "C/2", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b., sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
 - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta Commissione si avvarrà durante l'espletamento delle prove di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera c., sarà composta da:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
 - due ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d., sarà composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, presidente,
 - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - un ufficiale psicologo dell'Arma dei carabinieri, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro.
- Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 9

Documenti di riconoscimento

1. Alle prove ed accertamenti di cui al precedente articolo 4, comma 1, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in

corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Articolo 10 ***Prova di preselezione***

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova di preselezione, della durata di 60 minuti, che consisterà nella somministrazione di questionario comprendente 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale (attualità, storia, geografia, educazione civica e scienze), di logica deduttiva, di ragionamento verbale, di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di conoscenza di una lingua straniera. La prova è intesa ad accertare il grado di cultura generale, nonché delle capacità di ragionamento dei concorrenti.
2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus ATAC n. 32, il **7 novembre 2007**, con inizio non prima delle:
 - ore 09.30, per i concorrenti compresi tra la lettera "A" e la lettera "T";
 - ore 14.30, per i concorrenti compresi tra la lettera "K" e la lettera "Z".La presentazione dei candidati dovrà avvenire, in relazione al turno assegnato, dalle ore 08.15 alle ore 09.30 e dalle ore 13.15 alle ore 14.30, tenendo conto che:
 - in ogni caso, a partire dalle ore 09.30 e dalle ore 14.30 non sarà più consentito l'accesso all'interno della struttura ove verrà effettuata la prova;
 - non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
3. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella già citata Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale del **23 ottobre 2007**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche sul sito web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", nonché presso i comandi carabinieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non opportuno effettuare la prova di preselezione, nella già citata Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - del **23 ottobre 2007**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, verrà pubblicato il relativo avviso che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
5. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, *senza attendere alcun preavviso*, nel giorno e nell'orario previsti muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 9, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per ragioni di carattere organizzativo, non potranno essere prese in considerazione, in nessun caso, eventuali richieste di modifica della sessione di presentazione.
6. Per lo svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse ed, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della Commissione

esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l'esclusione dalla prova con provvedimento della Commissione esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative al questionario somministrato.

7. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova di preselezione verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive.
8. I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della graduatoria di cui al comma 7 e quelli che abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno ammessi alle successive prove.
9. L'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale del **20 novembre 2007**, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati, fermo restando l'onere di consultare la già citata Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale del **20 novembre 2007**, potranno chiedere informazioni sull'esito della stessa al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico – Centro Direzionale per il Personale militare – Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 oppure consultare i siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

Articolo 11 ***Prove scritte***

1. I partecipanti al concorso dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
 - a. una prova scritta di cultura generale;
 - b. una prova scritta di cultura tecnico-professionale.
2. I programmi della seconda prova scritta sono riportati nell'Allegato "B" al presente decreto.
3. Dette prove, della durata massima di sei ore, avranno luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Viale Tor di Quinto n. 155 – Roma, nei giorni **5 e 6 dicembre 2007**, con inizio non prima delle ore 08,30. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale, del **20 novembre 2007** che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, disponibile anche sui siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Nella stessa Gazzetta Ufficiale, - 4^a serie speciale, del **20 novembre 2007** tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
4. I concorrenti che abbiano avuto notizia dell'ammissione alle prove scritte secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 9, qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione ovvero i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora detta prova di preselezione non abbia avuto luogo, dovranno presentarsi nella sede ove si svolgeranno le prove scritte, *senza attendere alcun preavviso*, dalle ore 07,30 alle ore 08.30 di ciascuno dei giorni indicati nel precedente comma 3, portando al seguito la carta di identità o altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 9, nonché una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, tenendo conto che:
 - in ogni caso, a partire dalle ore 08.30 non sarà più consentito l'accesso all'interno della struttura ove verranno effettuate le prove;
 - non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.

5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle predette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla Commissione esaminatrice.
7. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30¹.
8. I concorrenti che non abbiano superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal 120° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico – Centro Direzionale per il Personale militare – Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 ovvero consultando i siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

Articolo 12 ***Valutazione dei titoli***

1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.
2. La commissione provvederà alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un punteggio, espresso in trentesimi, fino ad un massimo di 10/30¹, così ripartiti:
 - a. durata e qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica: fino a 6 punti;
 - b. titolo di studio: fino a 2 punti;
 - c. eventuali altri titoli e benemerienze: fino a 2 punti.
3. La Commissione comunicherà al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio reclutamento e concorsi i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d.. Detto personale sarà escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'articolo 11, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della Commissione.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a tutti gli elementi utili alla loro valutazione.

Articolo 13 ***Prove di efficienza fisica***

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato entrambe le prove scritte di cui al precedente articolo 11.

2. La convocazione a dette prove sarà data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verrà indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 18 e l'inizio del corso applicativo.
4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.

Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. *La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica.*

I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 14, comma 4.
5. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso maschile che non avranno compiuto 35 anni alla data del 1° giugno 2008*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
 - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5');
 - piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2');
 - salto in alto (minimo 110 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i citati concorrenti di sesso maschile è riportato nell'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso maschile che avranno compiuto 35 anni alla data del 1° giugno 2008*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
 - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6');
 - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
 - salto in alto (minimo 100 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile è riportato già citato Allegato "C" al presente decreto.
7. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso femminile che non avranno compiuto 35 anni alla data del 1° giugno 2008*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
 - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5' e 35'');
 - piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2');

- salto in alto (minimo 90 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile è riportato nell'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto.

8. Le prove di efficienza fisica, *per i concorrenti di sesso femminile che avranno compiuto 35 anni alla data del 1° giugno 2008*, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 35'');
- piegamenti sulle braccia (minimo 5, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 80 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile è riportato nell'Allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto.

9. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori, indicati per i concorrenti di sesso maschile nei commi 5 e 6 e per quelli di sesso femminile nei commi 7 e 8, determinerà giudizio di non idoneità e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.

Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori, invece, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.

Il citato Allegato "C" contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortunio verificatosi prima e/o durante l'effettuazione degli esercizi.

Articolo 14

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno superato le prove di efficienza fisica saranno sottoposti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 155 - Roma, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c., all'accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.114, citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, entrambi citati nelle premesse. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 18 e l'inizio del corso applicativo.
4. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari (qualora gli accertamenti sanitari vengano svolti a distanza di tempo dalle prove di efficienza fisica). In caso di positività del test di gravidanza la Commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato

decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella Direttiva Tecnica della Direzione Generale della Sanità Militare – datata 5 dicembre 2005, per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

5. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sarà comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Articolo 15

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d..
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel più volte citato provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 18 e l'inizio del corso applicativo.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione formulerà un giudizio di "idoneità" o "non idoneità" che verrà comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.

Articolo 16

Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato Allegato "B" al presente decreto, avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30ⁱ.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che,

documentato entro il giorno stesso della prova, sarà valutato dalla Commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 18 e l'inizio del corso applicativo.

5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano espressamente chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato Allegato "B" al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova di cui al precedente comma 5 sarà assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 18:
 - da 18 a 20,999 = 0,25;
 - da 21 a 23,999 = 0,50;
 - da 24 a 26,999 = 0,75;
 - da 27 a 30,000 = 1,00.

Articolo 17

Licenza. Spese di viaggio

1. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti, sono a carico dei concorrenti.

Articolo 18

Graduatoria

1. I concorrenti che risulteranno idonei in ciascuna delle prove ed accertamenti di cui all'articolo 4, comma 1, saranno iscritti nella graduatoria di merito che sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma:
 - dei voti riportati nelle due prove scritte;
 - del voto riportato nella prova orale;
 - dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 12.
2. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale. In tale decreto si terrà conto delle riserve di posti previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori e per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, a parità di merito si applicheranno, in sede di

approvazione della graduatoria di merito, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nel già citato Allegato "D" al presente decreto.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Articolo 19

Nomina

1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente articolo 18 saranno compresi nel numero dei posti a concorso - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c., sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sarà immediatamente esecutivo e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento saranno, invece, nominati ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
4. All'atto della presentazione i vincitori, qualora non già in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina.
5. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenenti in servizio permanente all'atto della presentazione al corso applicativo dovranno esibire il referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione.
6. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possano frequentare o completare il corso applicativo saranno rinviati d'ufficio al corso successivo.
7. Al superamento del corso applicativo gli ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al precedente comma 4, hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare.
8. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa verrà rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al precedente comma 6 che portino a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianità relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
9. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvederà alla revoca della nomina ed i medesimi:
 - a. se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella categoria di provenienza. Il

periodo di durata del corso sarà in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;

- b. se provenienti dagli ufficiali di complemento o dagli ufficiali in ferma prefissata, saranno collocati in congedo.

Articolo 20

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 19, comma 3, l'amministrazione provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.

Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, responsabile del trattamento. Titolare del trattamento è il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 22 agosto 2007

f.to per IL DIRETTORE GENERALE ta
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Ammiraglio di Divisione Gerald TALARICO

- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali nè procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario indica di seguito le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale procedimento penale:

_____;

- di essere SI NO in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'allegato "D" al bando di concorso (4) _____

_____;

- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell'articolo 12 del bando (4):

_____;

- di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di aver prestato i seguenti servizi (solo se ufficiali inferiori di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo) (5): _____

_____;

- di non essere stato/a dichiarato/a "non idoneo/a" all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);

- di non essere stato/a prosciolto/a da successivo arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica (solo se ufficiali inferiori di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo);

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, eventuali variazioni del recapito cui ricevere le comunicazioni relative al concorso;

- di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (D.Lgs. n. 196/2003);

- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

SOLO PER I CONCORRENTI IN SERVIZIO

- di essere (indicare il grado) _____ e di essere in servizio presso il seguente Reparto/Ente: _____
_____ via o piazza _____ nr. _____ Prov. _____
C.A.P. _____ Comune _____;
- se ufficiale in ferma prefissata, di essere proveniente dal _____ corso AUFF.

Allega alla presente i seguenti documenti (4): _____

(Luogo e data di sottoscrizione)

(Firma del concorrente)

NOTE

- (1) Le domande devono essere spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I concorrenti devono presentare copia della domanda al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Copia della domanda e la ricevuta della raccomandata con cui la stessa è stata spedita dovranno essere portate al seguito ed esibite all'atto della presentazione alla prima prova scritta;
- (2) Specificare il nome e l'indirizzo dell'Istituto;
- (3) In caso di non iscrizione indicarne il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla domanda.
- (4) Il concorrente ha facoltà di allegare eventuale documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, relativa a titoli di merito o di preferenza ritenuta utile.
- (5) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione va resa anche se negativa.

Ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con , e sia necessario fornire risposta, utilizzare la lettera X. Il modulo deve essere compilato a stampatello, utilizzando una penna biro con inchiostro nero. In caso di errore nella compilazione del modulo o qualora lo stesso sia macchiato non apportare correzioni o cancellature, ma compilare un altro modulo.

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME

PROVA DI PRESELEZIONE (articolo 10 del bando)

La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale (attualità, storia, geografia, educazione civica e scienze), di logica deduttiva, di ragionamento verbale, di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di conoscenza di una lingua straniera. La prova è intesa ad accertare il grado di cultura generale, nonché delle capacità di ragionamento dei concorrenti.

La Commissione prima dell'inizio della prova provvederà a far distribuire ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal concorso. Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero di ogni turno di prova, la Commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e con l'ausilio di strumenti informatici provvederà alla correzione della prova al termine dell'ultimo turno di prova - salvo che abbia deciso di procedere al termine di ogni turno stesso.

PROVE SCRITTE (articolo 11 del bando)

1^a prova scritta

Svolgimento, in un tempo di sei ore, di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate durante la frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

2^a prova scritta.

Svolgimento, in un tempo di sei ore, di un tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi della prova orale delle rispettive materie.

PROVA ORALE (articolo 16 del bando)

Colloquio, in un tempo non superiore a 45 minuti, sulle seguenti materie:

DIRITTO PENALE

- 1^a tesi:** La sanzione, la pena, le misure di sicurezza. Le misure di prevenzione. Pene sostitutive, misure alternative alla detenzione.
- 2^a tesi:** La legge penale ed il sistema delle fonti del diritto penale. L'efficacia della legge penale nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone. Le immunità.
- 3^a tesi:** Il reato: la struttura, la sistematica, il fatto, l'antigiuridicità (cause di giustificazione), la colpevolezza, la punibilità (le scusanti). Il dolo, la colpa; la preterintenzione, la responsabilità oggettiva.
- 4^a tesi:** Il reo, l'imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità a delinquere, i tipi d'autore (delinquente abituale, professionale e per tendenza).
- 5^a tesi:** Le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso del reato, concorso di persone nel reato. La punibilità e le cause di estinzione del reato e della pena.

PROCEDURA PENALE

- 1^a tesi:** I soggetti processuali: giudice; pubblico ministero; polizia giudiziaria; imputato; parte civile; persona offesa; difensore.
- 2^a tesi:** Gli atti e le prove: documentazione e traduzione degli atti; notificazione; nullità degli atti; mezzi di prova; mezzi di ricerca della prova.
- 3^a tesi:** Le misure precautelari: il fermo e l'arresto; le misure cautelari: misure cautelari personali; misure coercitive; misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione delle misure; impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari.
- 4^a tesi:** Le indagini preliminari e l'udienza preliminare: notizia di reato; condizioni di procedibilità; attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria; attività del P.M.; indagini difensive; incidente probatorio; chiusura delle indagini preliminari; esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione; udienza preliminare.
Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; applicazione della pena su richiesta delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato; procedimento per decreto.
Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica ed innanzi al Giudice di Pace.
- 5^a tesi:** Il giudizio, le impugnazioni e l'esecuzione: atti preliminari; udienza e dibattimento; sentenza; appello; ricorso per cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza; casellario giudiziale.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

- 1^a tesi:** Le fonti delle norme giuridiche; l'interpretazione della legge; le situazioni giuridiche soggettive ed il rapporto giuridico; l'atto e il negozio giuridico; la tutela dei diritti; i soggetti dell'attività giuridica.
- 2^a tesi:** I beni; beni mobili e beni immobili; beni materiali e beni immateriali; proprietà; diritti reali di godimento e di garanzia; comunione e condominio; possesso; l'acquisto delle situazioni giuridiche.
- 3^a tesi:** Le obbligazioni: struttura e vicende; le fonti delle obbligazioni; l'autonomia privata e il contratto; contratti tipici e contratti atipici; le vicende del contratto; invalidità e inefficacia del contratto, i principali contratti tipici; i titoli di credito; la responsabilità per fatto illecito.
- 4^a tesi:** L'impresa; l'azienda; società di persone; società di capitali; società cooperative; lo statuto dell'impresa; il rapporto di lavoro; lavoro autonomo e lavoro subordinato; le fonti del rapporto di lavoro subordinato.
- 5^a tesi:** La tutela dei diritti; la forma degli atti giuridici; la prova degli atti giuridici; il documento e la documentazione; tipologie di documenti; la pubblicità immobiliare; le cause legittime di prelazione; prescrizione e decadenza.

TECNICA PROFESSIONALE

- 1^a tesi:** Deontologia dell'Ufficiale dei carabinieri (principi generali, precetti del Regolamento Generale dell'Arma dei carabinieri); premessa al Regolamento Generale dell'Arma dei carabinieri. (libertà d'azione, iniziativa, azione del superiore, senso di responsabilità, armonia nella vita dei reparti); governo del personale (conoscenza del personale, esempio, educazione, istruzione, assistenza, ricompense, punizioni, azione di controllo); posizione istituzionale dell'Arma dei carabinieri (D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, dipendenze dell'Arma dei carabinieri); compiti dell'Arma dei carabinieri (forza militare di polizia a competenza generale; compiti militari).
- 2^a tesi:** Ordinamento dell'Arma dei carabinieri (Comando Generale, organizzazione addestrativa, organizzazione territoriale, organizzazione mobile e speciale, reparti per esigenze specifiche); struttura logistica dell'Arma (la policy logistica, normativa di sicurezza, le caserme: proprietà, requisiti e gestione); le telematica nell'Arma; la banca dati delle Forze di polizia.
- 3^a tesi:** Servizi d'istituto (classificazione dei servizi, norme per comandare il servizio, norme per

l'esecuzione del servizio, servizi esterni, polizia di prossimità); registrazione del servizio (memoriale del servizio giornaliero, ordine del servizio e allegato "A", modello OP/85, giornale di bordo delle stazioni mobili, giornale di chiesuola); norme di comportamento operativo e di condotta (obblighi dell'ufficiale ed agente di P.G., obblighi dell'ufficiale ed agente di P.S..

4^a tesi: Coordinamento delle Forze di polizia; amministrazione della disciplina (le sanzioni disciplinari, competenze disciplinari, principi generali di amministrazione della disciplina militare; l'amministrazione della disciplina nell'Arma dei carabinieri, gli speciali doveri dei militari dell'Arma; le sanzioni disciplinari di stato).

STORIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

1^a tesi: Premesse storiche sulle origini dell'Arma dei carabinieri; fondazione del Corpo; le prime prove; le guerre per l'indipendenza e unità nazionale.

2^a tesi: Le operazioni contro il brigantaggio tra il 1860 ed il 1870; l'Arma degli ultimi decenni del XIX secolo e all'inizio del nuovo secolo.

3^a tesi: L'Arma nella 1^a guerra mondiale, nel primo dopoguerra e oltremare.

4^a tesi: L'Arma nella 2^a guerra mondiale, nella guerra di liberazione e nella resistenza.

5^a tesi: L'Italia contemporanea; l'Arma proiettata verso il futuro.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (articolo 16 del bando)

La prova, della durata massima di quindici minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:

- breve colloquio di carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

La lingua potrà essere scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Avvertenza

MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI E DELLE SINOSI

1. L'Ente Editoriale per l'Arma dei carabinieri ha predisposto - su indicazione del C.N.S.R. del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - un volume per la preparazione della prova di preselezione, contenente oltre alle domande di cultura generale, anche notizie su:
 - i temi svolti in precedenti, analoghi concorsi;
 - l'attività di selezione.

Il testo può essere acquistato in contrassegno al costo di 35,00 euro, comprese le spese di spedizione all'indirizzo dell'interessato.

La richiesta di acquisto deve essere indirizzata a:

POSTE SHOP s.p.a. - Divisione Franchising Kipoint

Telefono: 06 5401136;

E-mail: kirom@kipoint.net;

fax: 06 54230886.

2. I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi per la preparazione delle sole materie militari della prova orale, devono versare 13,00 euro sul c/c postale n. 31269004 intestato alla Scuola Ufficiali Carabinieri, via Aurelia n. 511 - Roma, indicando la causale del versamento ed il Reparto od indirizzo presso il quale dovranno essere spedite le sinossi medesime. Per quanto attiene alla preparazione nelle materie non militari, si suggerisce di far ricorso ad aggiornati testi giuridici in libero commercio.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE CHE NON AVRANNO COMPIUTO 35 ANNI ALLA DATA DEL 1° GIUGNO 2008 (articolo 13, comma 5, del bando)			
PROVE OBBLIGATORIE			
1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo tre tentativi	ESITO
5' ≥ T	P ≥ 13	CM 110	IDONEO
T > 5'	P < 13	< CM 110	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE CHE AVRANNO COMPIUTO 35 ANNI ALLA DATA DEL 1° GIUGNO 2008 (articolo 13, comma 6, del bando)			
PROVE OBBLIGATORIE			
1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo tre tentativi	ESITO
6' ≥ T	P ≥ 10	CM 100	IDONEO
T > 6'	P < 10	< CM 100	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE CHE NON AVRANNO COMPIUTO 35 ANNI ALLA DATA DEL 1° GIUGNO 2008 (articolo 13, comma 7, del bando)			
PROVE OBBLIGATORIE			
1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo tre tentativi	ESITO
5' e 35'' ≥ T	P ≥ 8	CM 90	IDONEO
T > 5' e 35''	P < 8	< CM 90	NON IDONEO
P = Numero dei piegamenti T = Tempo impiegato			

**CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
CHE AVRANNO COMPIUTO 35 ANNI ALLA DATA DEL 1° GIUGNO 2008**

(articolo 13, comma 8, del bando)

PROVE OBBLIGATORIE

1 CORSA PIANA MT 1000	2 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA Tempo massimo 2'	3 SALTO IN ALTO Massimo tre tentativi	ESITO
$6' e 35'' \geq T$	$P \geq 5$	CM 80	IDONEO
$T > 6' e 35''$	$P < 5$	$< \text{CM } 80$	NON IDONEO

P = Numero dei piegamenti
T = Tempo impiegato

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza.

L'esecuzione dei tre esercizi determinerà giudizio di idoneità senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.

Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di non idoneità ed esclusione del concorrente dal concorso.

I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad altra data della effettuazione delle prove. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 18 e l'inizio del corso formativo.

Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla Commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano iniziato e/o portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento, per quanto applicabili, ai regolamenti tecnici della Federazione Sportiva Italiana.

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione della graduatoria di cui all'articolo 18 del presente decreto, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
 - a. insigniti di medaglia al valor militare;
 - b. orfani di guerra;
 - c. orfani di caduti per fatto di guerra;
 - d. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e. provenienti dalle Scuole militari delle Forze armate;
 - f. feriti in combattimento;
 - g. capi di famiglia numerosa;
 - h. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - i. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - j. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - k. i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - l. i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - m. i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - n. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - o. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
 - p. coniugati e non con riguardo al numero di figli a carico;
 - q. militari volontari nelle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
 - dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;
 - dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche.

3. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

4. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. (1)

NOTA

- (1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di uno o più titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.